

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici, della consulenza e del coordinamento dell'attività di controllo, 17 maggio 1995, prot. 2353/1.3.16

Cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

Codesto Comune ha chiesto, con la nota a margine, di conoscere se, a parere dello scrivente Servizio, l'incarico di direttore lavori di un'opera pubblica comunale tuttora in corso e di redazione di progetti non ancora approvati siano incompatibili con la carica di consigliere comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, della L. 23 aprile 1981, n. 154, non può ricoprire la carica di consigliere comunale "colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti", nell'interesse del Comune. Per definire la partecipazione a servizi, esazioni ed appalti basta, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, qualunque elemento di convinzione sufficiente a far ritenere la certezza che l'eletto abbia parte in un affare che, toccando gli interessi del comune, lo metta in uno stato di incompatibilità e di conflitto tra il dovere d'ufficio e il suo personale tornaconto (Senio Princivalle Gli organi elettivi del Comune e della provincia).

La Suprema Corte ha precisato altresì che la causa di incompatibilità per coloro che, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, si riferisce a tutte le ipotesi di prestazione d'opera anche professionale che potrebbero dar luogo ad un conflitto, sia pure potenziale, tra gli interessi di coloro che hanno posto in essere con il Comune un rapporto giuridico e quelli dell'Ente medesimo (Cass civile, sez. I, 14.5.1975, n. 1854).

Tale incompatibilità si è ravvisata anche nei confronti di un professionista incaricato della progettazione e direzione lavori di un'opera pubblica comunale. Infatti, anche in tale ipotesi, viene a determinarsi un contrasto potenziale fra l'interesse privato del professionista e quello pubblico dell'amministrazione, di cui il medesimo tecnico è consigliere (Cass, sez. I, 14.01.1980, n. 327; Cass. sez. I, 08.09.1980, n. 5160).

Si precisa che la giurisprudenza citata è ancora valida ancorché riferita all'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, atteso che la vigente L. n. 154 del 1981 ha sostanzialmente riaffermato la medesima causa di incompatibilità.

In conclusione si ritiene di affermare, per l'ipotesi in questione, la sussistenza della causa di incompatibilità, anche se l'incarico di direzione lavori, per opere peraltro ancora in corso e stato conferito dalla precedente Amministrazione e anche se i progetti non sono stati ancora approvati, poiché è evidente la posizione di conflitto di interessi che entrambi le situazioni presentano.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il potenziale conflitto è configurabile anche in relazione ad opere ultimate con riferimento alla liquidazione del compenso, ovvero agli obblighi e responsabilità contrattuali relativi al collaudo, nel caso di eventuali inadempimenti.

A maggior ragione quindi l'incompatibilità sussiste se l'opera non è ancora ultimata.